

## II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

## DECISIONI

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2008

**recante approvazione di alcuni programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie *Gallus gallus***

[notificata con il numero C(2008) 5699]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/815/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Lo scopo del regolamento (CE) n. 2160/2003 è quello di garantire che siano adottate misure adeguate ed efficaci di individuazione e di lotta contro la salmonella e di altri agenti zoonotici in tutte le fasi pertinenti di produzione, trattamento e distribuzione, in particolare a livello di produzione primaria, in modo da ridurre la prevalenza e il pericolo per la sanità pubblica.
- (2) Tale regolamento prevede la fissazione di obiettivi comunitari di riduzione della prevalenza in alcune popolazioni animali delle zoonosi e degli agenti zoonotici elencati nel suo allegato I.
- (3) Un obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium* nei polli da carne a livello della produzione primaria è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 646/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n.

2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'obiettivo comunitario di riduzione della diffusione di *Salmonella enteritidis* e *Salmonella typhimurium* nei polli da carne <sup>(2)</sup>.

- (4) Al fine di conseguire l'obiettivo comunitario, gli Stati membri devono predisporre programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie *Gallus gallus* e presentarli alla Commissione in conformità del regolamento (CE) n. 2160/2003.
- (5) Alcuni Stati membri hanno presentato questi programmi, che sono risultati conformi alla normativa comunitaria veterinaria pertinente, in particolare al regolamento (CE) n. 2160/2003.
- (6) Tali programmi nazionali di lotta devono pertanto essere approvati.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie *Gallus gallus*, presentati dagli Stati membri elencati nell'allegato della presente decisione, sono approvati.

<sup>(1)</sup> GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 151 del 13.6.2007, pag. 21.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° dicembre 2008.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

---

---

*ALLEGATO*

Belgio  
Bulgaria  
Repubblica ceca  
Danimarca  
Germania  
Estonia  
Irlanda  
Grecia  
Spagna  
Francia  
Italia  
Cipro  
Lettonia  
Lituania  
Lussemburgo  
Malta  
Ungheria  
Paesi Bassi  
Austria  
Polonia  
Portogallo  
Romania  
Slovenia  
Slovacchia  
Finlandia  
Svezia  
Regno Unito

---